

IVA

Rimborso Iva spettante per beni ammortizzabili in leasing

di **EVOLUTION**

L'importo a credito risultante dalla dichiarazione Iva può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di precise condizioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa nello specifico del presupposto relativo all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili.



Ai sensi dell'[articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), l'eccedenza d'imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto passivo laddove sussistano determinati **presupposti**.

In particolare, in base a quanto previsto dalla **lettera c)** della disposizione, può essere chiesta a rimborso l'eccedenza Iva detraibile, assolta:

- sull'acquisto o sull'importazione di **beni ammortizzabili**;
- per il sostenimento di spese relative a **beni e servizi** per **studi e ricerche**.

Per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le **imposte sui redditi**.

Pertanto, ai sensi dell'[articolo 102 del Tuir](#), sono considerati ammortizzabili esclusivamente i **beni strumentali utilizzati** nel ciclo produttivo **direttamente** dall'imprenditore che ne ha il **possesso** a titolo di **proprietà** o di **altro diritto reale**.

Da ciò ne deriverebbe che per gli acquisti di beni strumentali effettuati attraverso la stipula di un **contratto di leasing**, il diritto al rimborso spetterebbe alla società di *leasing* concedente e non all'utilizzatore, il quale potrebbe richiedere di vedersi restituita soltanto l'imposta relativa al **prezzo di riscatto**. Tale impostazione è stata sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 392/E/2007](#).

Tuttavia, la posizione del Fisco andrebbe rivista alla luce, sia della sentenza della **Corte di Giustizia C-118/11**, sia soprattutto della sentenza della Corte di **Cassazione n. 13315/2013**, secondo cui “*sussiste il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva ... relativa ad acquisiti di beni ammortizzabili, oggetto di un contratto di compravendita con clausola di riserve di proprietà*”. Sebbene la decisione faccia riferimento a una **tipologia contrattuale differente**, la conclusione potrebbe essere ragionevolmente **estesa** anche al contratto di *leasing* finanziario, atteso che l'utilizzatore **può disporre del bene come se ne fosse il proprietario**.

Vanno in questo senso l'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 22959 del 26 settembre 2018** e **la sentenza n. 20951/2015**, secondo cui l'**acquisizione di un bene in *leasing***, definita con il pagamento del canone iniziale, va **equiparata all'acquisto di un bene ammortizzabile** e, quindi, permette di **accedere al rimborso dell'Iva ex lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 del D.P.R. 633/1972**.

In altri termini, l'**utilizzatore** ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva di importo **superiore ad euro 2.582,28**, assolta relativamente a **beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di *leasing***, in quanto tale operazione di *leasing* deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, **si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >